

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Numero della delibera	
Data della delibera	
Oggetto	Regolamento Aziendale
Contenuto	Approvazione regolamento per le professioni sanitarie del comparto allo svolgimento di attività lavorativa al di fuori dell'orario di servizio, in applicazione dell'art. 3-quater del D.L. 127/2021

Dipartimento	DIPARTIMENTO RISORSE UMANE
Direttore del Dipartimento	TOGNINI ARIANNA
Struttura	SOC TRATTAMENTO GIURIDICO PREVIDENZA
Direttore della Struttura	TOGNINI ARIANNA a.i.
Responsabile del procedimento	RICCARDO LANDI

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Allegati Atto		
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A	8	Regolamento per le professioni sanitarie del comparto allo svolgimento di attività lavorativa al di fuori dell'orario di servizio, in applicazione dell'art. 3-quater del D.L. 127/2021
B	8	Modulo richiesta autorizzazione per attività lavorativa ex art. 3 quater D.L. 127/2021
C	4	Fac simile dichiarazione bimestrale obbligatoria
D	3	Elenco strutture convenzionate per specialistica ambulatoriale e case di cura
E	4	Elenco strutture convenzionate per prelievi ematici
F	9	Elenco RSA/RSD/CAP convenzionate

“documento firmato digitalmente”

IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 169 dell' 11 ottobre 2023)

Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005”;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Richiamati:

- Il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421”;
- La Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005 n. 40 e ss.mm.ii. “Disciplina del servizio sanitario Regionale”;
- Il DPR 16 aprile 2013 n. 62 “regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- Il DPR 10 gennaio 1957 n. 3 “testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato” ed in particolare l’art. 60 rubricato “Casi di incompatibilità”;
- Il D.Lgs. 30 marzo 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed, in particolare, l’art. 53 rubricato “Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”;

Vista la Delibera del DG n. 16 del 11.01.2023 di approvazione dell’aggiornamento del Codice di comportamento aziendale vigente;

Richiamato l’art. 3 quater del Dl n. 127 del 21.09.2021, il quale ha previsto al comma 1 che fino al 31.12.2025 agli operatori delle professioni sanitarie di cui all’art. 1 della legge n. 43 del 01.02.2006 appartenenti al personale del comparto sanità, al di fuori dell’orario di lavoro non si applicano le incompatibilità di cui all’art. 4 comma 7 della Legge n. 412 del 30.12.1991 e all’art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e al comma 2 che, in ogni caso, gli incarichi di cui al comma 1, per i quali non trovano applicazione gli articoli 15-quater e 15-quinquies del [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#), sono previamente autorizzati, al fine di garantire prioritariamente le esigenze organizzative del Servizio sanitario nazionale nonche' di verificare il rispetto della normativa sull’orario di lavoro, dal vertice dell’amministrazione di appartenenza, il quale attesta che la predetta autorizzazione non pregiudica l’obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa, nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle predette liste di attesa anche conseguenti all’emergenza pandemica;

Considerata la necessità di regolamentare la disciplina dei criteri e della procedura per il rilascio delle autorizzazioni al personale dipendente del comparto a svolgere attività lavorativa ex art. 3-quater del DL n. 127/2021;

Rilevato che:

- la materia delle autorizzazioni a svolgere attività lavorativa ex art. 3-quater del DL n. 127/2021 si applica ai dipendenti dell’Azienda UsI Toscana Centro con contratti di lavoro subordinato a tempo pieno, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, appartenenti esclusivamente all’Area Comparto, escluso quindi il personale dirigente;
- le attività lavorative per le quali chiedere l’autorizzazione ex art. 3-quater del Dl n. 127/2021 devono essere unicamente le attività riconducibili a quelle di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione proprie delle professioni sanitarie infermieristiche, riabilitative, tecnico sanitarie e della prevenzione;

- tali attività possono essere svolte fino al 31 dicembre 2025, salvo ulteriori e successive disposizioni normative;

Dato atto che gli uffici competenti hanno predisposto il regolamento aziendale in materia di autorizzazioni a svolgere attività lavorativa ex art. 3-quater del DL n. 127/2021, tenendo conto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali vigenti, nonché delle linee di indirizzo dettate dalla Regione Toscana con la DGRT n. 1223 del 23.10.2023;

Rilevato che:

- il regolamento potrà essere successivamente integrato per effetto di eventuali successive disposizioni normative tali da rendere necessarie modifiche, ampliamenti o restrizioni della casistica fino ad oggi contemplata;
- per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si richiamano le disposizioni normative, contrattuali e regolamentari nel tempo vigenti;

Dato atto che è stato assolto il debito informativo nei confronti delle OO.SS. dell'Area Comparto;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dover procedere all'adozione del regolamento aziendale in materia di autorizzazioni a svolgere attività lavorativa ex art. 3-quater del DL n. 127/2021 da parte delle professioni sanitarie del comparto di cui all'allegato "A" al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, del modulo di richiesta di autorizzazione a svolgere attività lavorativa ex art. 3-quater del DL n. 127/2021 e del modulo di dichiarazione bimestrale obbligatoria di cui agli allegati "B" e "C" al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto altresì di approvare gli allegati D, E, F al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, inerenti rispettivamente l'elenco delle strutture convenzionate per specialistica ambulatoriale e case di cura, delle strutture convenzionate per prelievi ematici e delle RSA/RSD/CAP convenzionate, enti con i quali, come previsto dal regolamento, non sarà possibile svolgere l'attività oggetto dello stesso;

Preso atto che il Direttore a.i. della SOC Trattamento giuridico e previdenza nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata a cura del Responsabile del Procedimento, Dr. Riccardo Landi, in servizio presso la medesima SOC Trattamento giuridico e previdenza;

Vista la sottoscrizione dell'atto da parte del Direttore del Dipartimento Risorse Umane;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali;

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:

- 1) **di approvare** il regolamento aziendale in materia di autorizzazioni a svolgere attività lavorativa ex art. 3-quater del DL n. 127/2021 da parte delle professioni sanitarie del comparto di cui all'allegato "A" al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

- 2) **di approvare** il modulo di richiesta di autorizzazione a svolgere attività lavorativa ex art. 3-quater del DL n. 127/2021 e il modulo di dichiarazione bimestrale obbligatoria di cui rispettivamente agli allegati “B” e “C” al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
- 3) **di approvare** gli allegati D, E, F al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, inerenti rispettivamente l’elenco delle strutture convenzionate per specialistica ambulatoriale e case di cura, delle strutture convenzionate per prelievi ematici e delle RSA/RSD/CAP convenzionate, enti con i quali, come previsto dal regolamento, non sarà possibile svolgere l’attività oggetto dello stesso
- 4) **di stabilire** che la ricezione delle domande, lo svolgimento dell’istruttoria e l’adozione degli atti conseguenti sia di competenza della SOC Trattamento giuridico e previdenza afferente al Dipartimento Risorse Umane;
- 5) **di stabilire** che eventuali dinieghi siano motivati con l’indicazione delle circostanze oggettive che ostano al rilascio dell’autorizzazione, nel rispetto dei criteri e dei principi di correttezza e di buona fede;
- 6) **di trasmettere** la presente deliberazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’ art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.;
- 7) **di dare atto** che l’adozione del presente atto non comporta oneri a carico del bilancio aziendale;
- 8) **di pubblicare** sull’albo on line ai sensi dell’art.42, comma 2, della L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii.;

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Valerio Mari)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Valeria Favata)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Simona Dei)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dott.ssa Rossella Boldrini)